

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì nove del mese di febbraio, alle ore 18,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Gotor, Lucarelli e Zevi.

Interviene in modalità telematica l'Assessora Segnalini.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(*OMISSIS*)

Interviene in modalità telematica l'Assessore Onorato.

(*OMISSIS*)

Esce dall'Aula il Sindaco e l'Assessore Gotor assume la presidenza dell'Assemblea.

(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 44**Approvazione dei criteri e relativi punteggi per l'accesso alla rete dei servizi 0-3 anni di Roma Capitale.**

Premesso che,

Il Regolamento degli Asili Nido Capitolini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha definito le caratteristiche organizzative e funzionali necessarie per il funzionamento dei predetti servizi e, in linea generale, anche le modalità di accesso a tali strutture;

l'Amministrazione Capitolina, riconoscendo il valore sociale della maternità e della paternità, è costantemente impegnata a promuovere e migliorare la cultura dell'infanzia garantendo alle famiglie l'offerta di servizi educativi di qualità, in quantità adeguata alla domanda, mediante una rete di servizi 0-3 pubblici a gestione diretta, integrata con servizi a gestione indiretta (nidi, micronidi e Spazi Be.Bi./Spazi Gioco in convenzione) per una parte dei posti;

al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, oltre alle funzioni di indirizzo e coordinamento, sono attribuite anche le competenze sugli indirizzi concernenti la gestione e l'organizzazione del servizio; inoltre lo stesso, nell'ambito della programmazione per il successivo anno educativo e nell'ottica di garantire trasparenza ed uniformità di azione su tutto il territorio di Roma Capitale, provvede annualmente alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per l'accesso ai Nidi della rete pubblico-privata, con annesso elenco delle strutture disponibili nei diversi Municipi e i relativi posti a disposizione, per acquisire le domande di richiesta del servizio 0-3 anni della rete educativa;

in coerenza con le linee generali previste dal Regolamento citato, la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 22/2020 del 7 febbraio 2020 recante *"Nuove modalità e criteri per le iscrizioni a Nidi a.e. 2020-21 e revoca della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 46 del 16 marzo 2018"*, ha individuato ed approvato i criteri per l'accesso ai Servizi educativi della rete pubblico-privata di Roma Capitale, i punteggi da attribuire agli utenti per la costituzione delle graduatorie e le modalità per la presentazione delle domande e gli stessi sono stati applicati fino all'anno educativo 2022/2023.

Considerato che,

con Deliberazione A.C. n. 106/2021, *"Linee programmatiche 2021-2026"*, l'Assemblea Capitolina ha individuato la qualificazione e l'adeguamento dell'offerta di servizi educativi e scolastici come ambito strategico per il supporto alla genitorialità e alla parità di genere, oltre che come tasselli fondamentali del percorso educativo, con esplicito riferimento all'opportunità di individuare *"criteri più adeguati per garantire un'offerta territorialmente in linea con quella delle famiglie"*;

per l'Amministrazione è obiettivo prioritario mantenere in efficienza la gestione dei servizi educativi capitolini, garantendo livelli di qualità sempre più elevati e quanto più possibile uniformi su tutto il territorio cittadino, anche in relazione al mutato contesto normativo regionale, nonché rafforzare il rapporto di fiducia e apprezzamento del servizio educativo da parte delle famiglie, tenendo conto delle mutate esigenze dell'utenza, semplificando i vincoli di iscrizione e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

nell'osservanza delle linee generali previste nel Regolamento degli Asili Nido Capitolini e dei principi di snellimento e trasparenza, si ritiene pertanto necessario aggiornare i criteri, i punteggi e le modalità di accesso al servizio rendendole più rispondenti ai bisogni dell'utenza, da applicare a partire dall'Avviso pubblico per le iscrizioni relativo all'anno educativo 2023/2024 anche in ossequio alla nuova Legge Regione Lazio n. 7 del 5.8.2020 recante *"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia"*;

in primo luogo, nel confermare l'opportunità di scelta, nella domanda di iscrizione, tra più tipologie di servizio (nido, micro-nido, Spazio Be.Bi/Spazio Gioco, Sezione Ponte) resta possibile indicare fino a 6 preferenze nel Municipio preferito, indipendentemente da quale sia quello di residenza, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di presentare solo una domanda di iscrizione; conseguentemente viene a decadere la penalizzazione del punteggio per chi presenta l'istanza presso un Municipio non di

residenza, in analogia con quanto già attuato nell'anno in corso per la scuola dell'infanzia capitolina;

inoltre, è necessario dare attuazione a quanto previsto all'art. 6 della Legge Regione Lazio n. 7 del 5.8.2020 recante *"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia"*, che al comma 1. recita *".....i servizi educativi a offerta pubblica sono aperti a tutti i bambini e le bambine residenti e/o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i servizi e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apoliti o stranieri non accompagnati"*, fermo restando che i non residenti né domiciliati nel territorio capitolino *"possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese tra i comuni interessati"*; dette intese dovranno essere stipulate, con i Comuni interessati, dal Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione professionale o, su delega, dai Municipi interessati secondo lo schema di Accordo istituzionale di reciprocità, Allegato B alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

al fine di garantire la migliore inclusione, è altresì opportuno prevedere che possano presentare domanda tutti i bambini e le bambine richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, in relazione alle vigenti norme internazionali e nazionali, nonché appartenenti a nuclei familiari presenti in uno dei Municipi di Roma Capitale, con residenza fittizia o privi di codice fiscale o rientranti fra i soggetti "meritevoli di tutela" come previsto dalla Direttiva del Sindaco di Roma n.1/2022;

in continuità con i criteri già applicati negli anni passati, si ritiene necessario esporre in modo più specifico i criteri relativi alla condizione familiare, con riferimento all'attività lavorativa e/o di studio di uno o di entrambi i genitori, al fine di garantire la massima inclusione anche ai figli/e di genitori non lavoratori, ma impegnati in corsi di studi o in attesa di occupazione;

inoltre, in attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale n. 7/2020 è necessario prevedere come ricadenti nella casistica relativa alle situazioni di disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, a cui l'Amministrazione di Roma Capitale garantisce priorità di accesso ai servizi educativi e scolastici riconoscendo un punteggio dedicato, anche gli altri elencati nell'art. 7 citato:

- condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;
- altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case-famiglia, dalle case rifugio o dai centri antiviolenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*) e successive modifiche;
- orfani di femminicidio;

rimane confermata la possibilità per le famiglie di indicare una settima opzione di scelta, indicando un servizio educativo presente in altro Municipio; questa scelta sarà presa in considerazione solo qualora l'utente non sia stato utilmente collocato nel Municipio prescelto e siano rimasti posti disponibili all'interno della struttura indicata come settima opzione;

in virtù delle modifiche esposte e dei principi di snellimento e trasparenza, si ritiene necessario ridefinire e meglio specificare sia le modalità di accesso al servizio più rispondenti ai bisogni dell'utenza, come anche i criteri e i relativi punteggi da applicare a partire dall'anno educativo 2023/2024;

tutti i criteri da utilizzare per l'iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale sono dettagliatamente descritti nell'Allegato A "Criteri e punteggi", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione ai punti elencati dal n. 1 al n. 16, elaborato in analogia ai medesimi "Criteri e punteggi" approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 455 del 29.12.2022 per l'accesso alla Scuola dell'infanzia al fine di definire modalità di iscrizioni per quanto possibili omogenee, pur nel mantenimento delle relative specificità afferenti alle due tipologie di servizio dell'infanzia.

Considerato inoltre che,

è necessario disporre la modifica della Deliberazione G.C. n. 22/2020 per quanto attiene la pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'iscrizione ai servizi Educativi 0-3 anni per l'anno educativo 2023-2024, fissando la predetta pubblicazione al giorno 16 febbraio 2023;

infine, essendo stato riscontrato un mero errore materiale della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 7 dell'11 gennaio 2022, riferito al valore della tariffa del servizio "Asili nido", di 10 ore, per la fascia di reddito ISEE da 25.000 a 30.000 euro, nella parte di tabella relativa alle quote contributive mensili, erroneamente trascritto al primo rigo della pagina contraddistinta con il n.17 nell'Allegato A "*Tariffe per i Servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022*", lo stesso debba intendersi pari a 297,75 euro a partire dall'anno educativo 2023-2024.

Dato atto che,

è necessario provvedere ad una nuova stesura del testo dell'Avviso Pubblico per le iscrizioni alla rete dei servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale recependo i contenuti e le indicazioni del presente atto.

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il Regolamento degli Asili Nido Capitolini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996

Vista la Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020;

Vista la Deliberazione G.C. n. 22 del 7.2.2020;

Vista la Deliberazione G.C. n. 7 del 11.01.2022;

Vista la Deliberazione G.C. n. 455 del 29.12.2022;

Considerato inoltre

che, in data 27/1/2023, il Direttore della Direzione Programmazione Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore

Fto: Maria Teresa Canali

che, in data 27/1/2023, il Direttore del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale, ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Pierpaola D'Alessandro

che, in data 1/2/2023, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to: Marco Iacobucci

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti richiamati,

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'iscrizione alla rete dei servizi educativi 0/3 di Roma Capitale, la possibilità di presentare la domanda presso un unico Municipio anche diverso da quello di residenza/domicilio, scegliendo fino a n. 6 servizi presso cui si desidera iscrivere il bambino/a tra i servizi presenti nell'apposito elenco pubblicato sul Portale Istituzionale di Roma Capitale, senza alcuna penalizzazione di punteggio indipendentemente dal Municipio scelto;
- 2) di prevedere, in applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 7/2020, la possibilità di presentare la domanda di iscrizione, oltre che per i residenti, anche per i bambini/e domiciliati nel territorio di Roma Capitale; tale possibilità è estesa anche nel caso in cui un genitore presti l'attività lavorativa nel territorio e ai non residenti né domiciliati nel territorio di Roma Capitale, qualora residenti/domiciliati in un Comune limitrofo fermo restando che entrambi *"possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese tra i comuni interessati"*;
- 3) di approvare l'Allegato A "Criteri e punteggi", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta, in parziale continuità con quelli già applicati negli anni passati, i criteri e le priorità per l'accesso ai servizi 0-3 di Roma Capitale e i relativi punteggi;
- 4) di prevedere l'ampliamento della categoria di utenti con disagio sociale, in osservanza dell'art. 7 della Legge Regionale n. 7/2020, garantendo priorità di accesso ai servizi educativi con il riconoscimento un punteggio dedicato anche nei casi di:
 - condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;
 - altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case-famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*) e successive modifiche;
 - orfani di femminicidio;
- 5) di confermare la possibilità per le famiglie di indicare una settima opzione di scelta, indicando un servizio educativo presente in altro Municipio e tale scelta sarà presa in considerazione solo qualora l'utente non sia stato utilmente collocato nel Municipio prescelto e siano rimasti posti disponibili all'interno della struttura indicata come settima opzione;
- 6) di dare mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di recepire i criteri e le priorità sopra indicati e riportati in dettaglio nell'Allegato A "Criteri e punteggi", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attraverso la predisposizione di un apposito Avviso pubblico per le iscrizioni alla rete pubblico/privata dei servizi educativi 0/3 di Roma Capitale; al Dipartimento è altresì demandato il compito di verificare annualmente la congruità dei punteggi ed eventualmente apportare le modifiche necessarie;

- 7) dare mandato al Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione professionale o, su delega, ai Municipi di stipulare intese con i Comuni limitrofi interessati, secondo lo schema di Accordo istituzionale di reciprocità, Allegato B alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di permettere l'iscrizione ai bambini/e non residenti, né domiciliati presso il territorio capitolino, in caso di disponibilità di posti;
- 8) di disporre la modifica della Deliberazione G.C. n. 22/2020 per quanto attiene la pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'iscrizione ai servizi Educativi 0-3 anni per l'anno educativo 2023-2024, fissando la predetta pubblicazione al giorno 16 febbraio 2023;
- 9) di dare atto che, essendo stato riscontrato un mero errore materiale, nella Deliberazione della Giunta Capitolina n. 7 dell'11 gennaio 2022, riferito al valore della tariffa del servizio "Asili nido", di 10 ore, per la fascia di reddito ISEE da 25.000 a 30.000 euro, nella parte di tabella relativa alle quote contributive mensili, trascritto al primo rigo della pagina contraddistinta con il n.17 nell'Allegato A "*Tariffe per i Servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022*", lo stesso debba intendersi pari a 297,75 euro a partire dall'anno educativo 2023-2024.

Le disposizioni contenute nelle precedenti Deliberazioni di Giunta relative alla materia e non modificate con il presente atto, si intendono confermate.

Allegato A**TABELLA CRITERI E PUNTEGGI**

	CRITERI DI ACCESSO		PUNTI ATTRIBUITI
1	Bambino/a con disabilità riconosciuta. <i>*Allegare il verbale della Commissione Medico Legale o certificato provvisorio (legge 104/92), oppure certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (esclusivamente ASL e/o Enti ospedalieri).</i>	<input type="checkbox"/>	450
2	Bambino/a con situazione familiare sociale e/o economica particolarmente gravosa, documentata e comprovata da una relazione del Servizio Sociale municipale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale o da enti ospedalieri pubblici. Si considerano ricompresi in tale categoria anche la condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori, gli orfani di femminicidio, nonché altre situazioni familiari individuate dalle strutture territoriali, dai consultori, dalle case-famiglia, dalle case rifugio o dai centri antiviolenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. <i>*Allegare certificazione.</i>	<input type="checkbox"/>	Punteggio da attribuire a seconda della gravità su valutazione dei servizi sociali fino a un max di 120 punti
3	Bambino/a orfano di entrambi i genitori <i>*Allegare relazione dei servizi sociali o disposizione da parte del Tribunale dei minori.</i>	<input type="checkbox"/>	80
4	Bambino/a in affidamento, adottato da non più di 1 anno o in corso di adozione, oppure figlio/a di studente/essa in attesa di diploma di scuola secondaria di 2° grado o titolo equivalente <i>*Indicare rispettivamente gli estremi dell'atto di disposizione da parte del Tribunale dei minori o il tipo di corso di studio da concludere</i>	<input type="checkbox"/>	60
5	Bambino/a appartenente a famiglia monoparentale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bambino riconosciuto da uno solo dei due genitori oppure orfano di uno dei due genitori o figlio di "genitori separati" in possesso di atto formale di affidamento esclusivo) con genitore lavoratore (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) o-studente (iscritto ad un corso di laurea o ad un corso di formazione professionale riconosciuto da Enti istituzionali), non assistito dai Servizi sociali <i>*In caso di affidamento esclusivo allegare l'atto del Tribunale</i>	<input type="checkbox"/>	50
6	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) anche non conviventi (separati o non coniugati) <i>*Compilare l'apposita sezione della domanda (pena mancata attribuzione del punteggio)</i>	<input type="checkbox"/>	40
7	Bambino/a con un genitore lavoratore a tempo pieno (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) e un genitore lavoratore part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) o studente (iscritto ad un corso di laurea o ad un corso di formazione professionale riconosciuto da Enti istituzionali), anche non conviventi (separati o non coniugati).	<input type="checkbox"/>	30



8	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) o studenti (iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di formazione professionale riconosciuto da Enti istituzionali) anche non conviventi (separati o non coniugati)	<input type="checkbox"/>	25
9	Bambino/a con un genitore lavoratore a tempo pieno (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) e l'altro non lavoratore, né studente, anche non conviventi (separati o non coniugati)	<input type="checkbox"/>	20
10	Bambino/a con un genitore lavoratore (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) e/o studente (iscritto ad un corso di laurea o ad un corso di formazione professionale riconosciuto da Enti istituzionali) e l'altro non lavoratore né studente, anche non conviventi (separati o non coniugati)	<input type="checkbox"/>	10
11	Bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori, né studenti , di cui almeno uno risulta disoccupato/a e percepisca un'indennità di disoccupazione, o abbia lavorato negli ultimi 6 mesi o risulta iscritto/a ad un centro per l'impiego anche non conviventi (separati o non coniugati)	<input type="checkbox"/>	7
12	Bambino/a con genitore in condizioni di disabilità o invalido (minimo 74% o L.104/92 art. 3 comma 3)	<input type="checkbox"/>	45
	Bambino/a con fratello/sorella in condizioni di disabilità o invalido (minimo 74% o L.104/92 art. 3 comma 3)	<input type="checkbox"/>	25
	Bambino/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri conviventi in condizioni di disabilità o invalidi, diversi dai genitori e dai fratelli/sorelle (minimo 74% o L.104 art. 3 comma 3)	<input type="checkbox"/>	15
13	Bambino/a con n. _____ fratelli/sorelle 0/3 anni non compiuti o nati (ai fratelli/sorelle gemelli si applica il criterio 14) <i>*In caso di gravidanza allegare certificazione</i>	<input type="checkbox"/>	8 (per ciascun fratello/sorella)
	Bambino/a con n. _____ fratelli/sorelle 3 anni (compiuti) / 14 anni (non compiuti)	<input type="checkbox"/>	3 (per ciascun fratello/sorella)
14	Bambini gemelli n. _____ (incluso l'aspirante)	<input type="checkbox"/>	9 (per ciascun gemello incluso l'aspirante)
15	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori (si intendono tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e flessibile, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di praticantato, tirocinio, specializzazione, borsa/assegno di ricerca) di cui uno che lavora in modo continuativo per almeno 6 mesi fuori dalla Regione esclusa la Città del Vaticano <i>* Compilare l'apposita sezione della domanda e allegare documentazione</i>	<input type="checkbox"/>	2
16	Bambino con almeno un genitore residente o domiciliato o con residenza fittizia nel territorio di Roma Capitale o altre categorie equiparate (privi di codice fiscale o richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e rientranti tra i soggetti "meritevoli di tutela" come previsto dalla Direttiva del Sindaco di Roma n.1/2022)	<input type="checkbox"/>	1.000



Bambino con genitori non residenti, né domiciliati di cui almeno uno presta l'attività lavorativa nel territorio di Roma, previa sottoscrizione dell'accordo tra i Comuni interessati e Roma Capitale	<input type="checkbox"/>	1
Bambino con almeno un genitore residente e/o domiciliato nei Comuni limitrofi, previa sottoscrizione dell'accordo tra i Comuni interessati e Roma Capitale	<input type="checkbox"/>	1

I campi contrassegnati con il carattere * sono obbligatori.

N.B. I punteggi dal n. 12 al n. 14 sono cumulabili fra loro e con uno di quelli dal n. 3 al n. 11 e con il 15 e il 16.

i punteggi n. 1 e 2 possono cumularsi solo con i punteggi dal n. 12 al n. 14 e con il n. 16

**ALLEGATO B****Roma Capitale****Schema di Accordo di reciprocità Istituzionale fra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 - Servizio educativo 0/3 anni**

Accordo istituzionale tra Roma Capitale e il Comune di..... per garantire il Servizio educativo ai bambini e le bambine da 0 a 3 anni non residenti, né domiciliati presso il territorio in cui è ubicato il servizio, come previsto dal comma 2 art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020.

L'anno il giorno

Il Dott./Dott.ssa..... ---, nato a Roma il 14.06.1962, che dichiara di agire in nome e per conto del di Roma Capitale (C.F. 02438750586), domiciliato per la carica presso via....., in qualità di Direttore della Direzione....

E

il Dott./Dott.ssache dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione del Comune di(C.F.....), domiciliato per la carica presso la sede Comunale in
Via..... CAP.... Città..... in qualità di.....

LE AMMINISTRAZIONI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE:**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Accordo di reciprocità tra Amministrazioni (ora in avanti "Accordo") costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli d'integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative delle Amministrazioni sottoscriventi, volte a garantire l'effettiva realizzazione delle politiche educative, sociali e d'integrazione perseguite dai sottoscrittori, nei casi di bambini e bambine rientranti nella disciplina di cui al comma 2, dell'art. 6 della Legge Regione Lazio del 5 agosto 2020 n. 7, con residenza/domicilio diversa dal luogo di frequenza del servizio.

Il presente Accordo viene sottoscritto in applicazione del sopra citato articolo di Legge Regionale in materia di servizio educativo 0-3 anni che recita: *"le bambine e i bambini rientranti nella fascia d'età di cui al comma 1 e non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati"*.

Lo stesso intende assicurare, regolare ed agevolare la prestazione del servizio educativo ai bambini/e residenti nel territorio del Comune di..... ma frequentanti i servizi educativi di Roma Capitale – Municipio..... e viceversa, a condizione di reciprocità, in quanto, le Amministrazioni sottoscriventi possono accogliere nei propri servizi 0/3 anche i bambini/e provenienti dai Comuni "limitrofi" e quelli con un genitore che presti l'attività lavorativa presso il territorio del Comune ospitante ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6 della L.R.L. 7/2020.

Art. 2 – Termini e contenuto dell'accordo



Il contenuto specifico del presente Accordo è quello di assicurare il servizio educativo 0/3 anni per bambini/e residenti sul territorio di una parte ("Comune di residenza") ma frequentanti una struttura educativa ubicata nel territorio dell'altra parte ("Comune ospitante").

I "Beneficiari" del servizio sono i bambini/e frequentanti le strutture 0/3 a gestione diretta e indiretta presenti nel territorio di Roma Capitale – Municipio..... e del Comune di.....

Le Amministrazioni di Roma Capitale – Municipio e del Comune di si impegnano:

- 1) I Comuni ospitanti ad assicurare il servizio educativo ai bambini/e che ne facciano richiesta residenti/domiciliati in altri Comuni, a condizioni di reciprocità in egual misura; pertanto ciascun Comune ospiterà nei propri servizi un numero di bambini/pari al numero di bambini/e che saranno ospitati dall'altro Comune;
- 2) I Comuni di residenza a garantire la copertura finanziaria del servizio educativo reso dai Comuni ospitanti per i propri residenti/domiciliati, alle condizioni elencate al successivo art. 3, qualora non si verifichi la condizione di cui al precedente punto 1.

Art. 3 - Reciprocità e ristoro delle spese sostenute

Le Amministrazioni sottoscrittenti si impegnano al rispetto del principio di reciprocità, articolandolo sia riguardo all'impegno finanziario, sia riguardo all'eventuale iscrizione nei confronti dei bambini che presentano l'istanza a seguito dell'apposito Avviso Pubblico annuale, in caso di disponibilità di posti.

In relazione al punto 2) di cui al precedente art. 2, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 672 del 19/10/2021 recante "*Approvazione del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021- 2023, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020 n. 7 (Disposizione relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia*", con la quale sono stati stabiliti i criteri minimi per l'affidamento del servizio ai servizi a gestione indiretta e per la stipula delle convenzioni.

Nella predetta Deliberazione viene definito il costo standard del servizio Nido (frequenza a tempo pieno) per mese/bambino pari ad € 840.00, mentre con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 266 del 25.7.2022 sono state ridefinite le ulteriori tariffe, in proporzione, in base alla frequenza oraria, come sotto indicato:

- € 840 mese/bambino (più IVA se dovuta) per la frequenza a tempo pieno,
- € 750 mese/bambino (più IVA se dovuta) per la frequenza a orario corto con pranzo,
- € 590 mese/bambino (più IVA se dovuta) per la frequenza presso il servizio Spazio Be.bi./Spazio Gioco (5 ore).

Pertanto le Amministrazioni sottoscrittenti assumono dette cifre come compenso da corrispondere al Comune ospitante, nel caso di cui al punto 2) del precedente articolo 2, fatta salva l'ulteriore corresponsione per l'assunzione dell'educatore per l'integrazione dei bambini con disabilità.

Tale importo viene decurtato del contributo a carico di ciascuna famiglia - come previsto dall'Avviso Pubblico recante "Iscrizione ai Servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale anno educativo", approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale n..... - determinato dall'indicatore della Situazione Economica Equivalente del Nucleo familiare (ISEE).

Art. 4 - Competenze e collaborazione tra Amministrazioni



Le Amministrazioni firmatarie, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si ispirano al principio di leale collaborazione. A tal fine, compatibilmente con la propria organizzazione, si impegnano a comunicare reciprocamente tutte le eventuali modifiche o irregolarità riguardanti la residenza, il domicilio e la dimora dei destinatari del servizio.

Nel caso di cui al punto 2) del precedente articolo 2, il presente accordo produrrà effetti solo successivamente all'esecutività della determinazione dirigenziale iniziale di impegno dei fondi necessari per la copertura economica del servizio da parte del Comune di residenza/domicilio del bambino/a in favore del Comune Ospitante – Municipio.....

Il Comune ospitante, ai fini del ristoro, dovrà comunicare l'avvenuta regolare erogazione del servizio nei confronti del bambino/a non residente/domiciliato.

Art. 5 - Tempistica

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, s'impegna a:

- a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione che nell'adozione dei provvedimenti, nonché nello svolgimento del servizio e nella rendicontazione;
- c) assumere i provvedimenti amministrativi di propria competenza;
- d) comunicare tempestivamente tutti gli elementi utili al miglior espletamento del servizio e a beneficio dei destinatari.

Art. 6 – Durata

Il presente accordo ha validità, ed è vincolante tra le parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, dall'anno educativo in corso e fino alla conclusione del ciclo o comunque per tutto il periodo di presenza dei bambini/e nei servizi.

Il presente accordo è tacitamente rinnovato nei successivi anni educativi fermo restando il permanere delle condizioni previste e pattuite nello stesso.

Art. 7 – Sanzioni per inadempimento

Ciascuna Amministrazione firmataria, qualora accerti inadempienze a carico dell'altra Amministrazione firmataria provvede a:

- 1) contestare l'inadempienza, a mezzo pec o altro mezzo, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni;
- 2) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari;
- 3) dichiarare l'eventuale decadenza dell'Accordo.

In caso di recesso unilaterale da parte di un'Amministrazione, le parti restano vincolate agli impegni assunti, salvo disporre un equo indennizzo per le eventuali maggiori spese sostenute dall'altra parte.

Le parti eleggono domicilio legale presso la propria sede.



Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti, è competente il Foro di Roma.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia agli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento del servizio, nonché alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le Amministrazioni si attengono al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati *on line* sui siti istituzionali, sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Amministrazione di Roma Capitale nella persona di.....

Amministrazione del Comune di nella persona di

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri – M. Gotor

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 febbraio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'1 marzo 2023.

Lì, 14 febbraio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
F.to IL DIRETTORE
Luisa Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 25 febbraio 2023

Lì, 6 marzo 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
F.to IL DIRETTORE
Luisa Massimiani